

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato in particolare l'art. 20 della citata legge che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

Vista la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Assemblea legislativa del 22 maggio 2008 n.175 "Piano sociale e sanitario 2008-2010";

Richiamato in particolare l'art. 47 della legge n.2/03, che indica le destinazioni della quota per spese correnti operative del Fondo Sociale Regionale, istituito ai sensi dell'art. 46, e prevede l'approvazione, sulla base di quanto previsto dal Piano sociale e sanitario regionale, di un programma annuale contenente i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2) del medesimo art.47;

Ritenuto, pertanto, che si debba procedere con il presente atto alla definizione del Programma annuale di cui al citato art.47 della L.R.2/03, individuando i criteri generali di ripartizione delle risorse per l'anno 2010 e di sottoporre i contenuti all'approvazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna;

Dato atto che ai sensi dell'art. 46, c. 2, della L.R. 2/03, alla determinazione dell'entità del Fondo Sociale Regionale concorrono per l'anno 2010:

- a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2010;
- b) le ulteriori risorse integrative regionali definite nel bilancio di previsione 2010
- c) le risorse provenienti dallo stanziamento per l'anno 2010 del Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia, istituito con L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);
- d) quota parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – anno 2009;

Dato atto inoltre:

- che, facendo seguito all'Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 8/07/2010, è in corso di approvazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante oggetto "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010" con il quale viene attuata la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2010 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota di Euro 26.934.993,14;
- che in sede di Conferenza Unificata in data 7 Ottobre 2010 è stata sancita l'Intesa sulla ripartizione della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, con il

- quale vengono individuate finalità e criteri di riparto di detto Fondo, nonché assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota di euro 7.083.800,00;
- che con decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 è stata destinata quota parte del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al finanziamento di “un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” e che in sede di Conferenza Unificata in data 29/04/2010 sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità e le modalità attuative, quantificando in euro 3.009.123,00 la quota assegnata alla regione Emilia-Romagna;
  - che in riferimento al suddetto Fondo è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n.1432/2010 il Programma attuativo previsto dall'Intesa sugli interventi di conciliazione, che fra gli obiettivi da perseguire a livello regionale individua: a) la creazione o implementazione di nidi, servizi integrativi, educatrici familiari, educatrici domiciliari e altri servizi sperimentali; c) altri interventi innovativi e sperimentali proposti dagli Enti locali, compatibili con le finalità dell'Intesa e il quadro normativo regionale.
  - che, qualora si rendessero disponibili ulteriori stanziamenti statali, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione determinati dalle norme vigenti, essi saranno destinati alle finalità di cui al punto 4. “Sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione del Fondo sociale locale di cui all’art.45 della L.R. 2/03” dell'allegato programma, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate:

- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 28 agosto 1997, n. 285 “ Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 10 gennaio 2000, n.1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e ss.mm;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali”;
- la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile . Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38”.
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2”;
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 12 “Promozione dell’attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”;
- la L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri delle Confederazioni Sindacali CGIL CISL e UIL e della Conferenza regionale del Terzo settore, in data 19 ottobre 2010;

Preso atto del parere della CAL, espresso in sede di Commissione deliberante il 25/10/2010;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Su proposta degli Assessori alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi e alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di proporre all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- 1) di approvare il "Programma annuale 2010: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale" - allegato parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che alla realizzazione del suddetto Programma sono destinate le risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sociale Regionale per l'anno 2010, ai sensi dell'art.46, c.2, L.R. 2/03 e che il finanziamento e la realizzazione integrale del Programma stesso sono subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Bilancio di Previsione 2010-2012;
- 3) di dare atto che la Giunta regionale, ai fini di dare attuazione al Programma di cui al precedente punto 1, provvederà, con successivi atti, alla ripartizione delle risorse, all'individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi indicati e per il relativo monitoraggio, nonché alla definizione del percorso amministrativo procedurale per garantire la realizzazione operativa del Programma stesso;
- 4) di dare atto che qualora si rendessero disponibili ulteriori stanziamenti statali, essi saranno destinati alle finalità di cui al punto 4. "Sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione del Fondo sociale locale di cui all'art.45 della L.R. 2/03" dell'allegato Programma;
- 5) di pubblicare la deliberazione assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## INDICE

### **PROGRAMMA ANNUALE 2010: OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA L.R. N.2/2003 IN ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE**

PREMESSA .....	5
OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 3. ....	6
1. PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE.....	7
2. SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003) .....	8
2.1 Sostegno alle Province - Quota indistinta .....	8
2.2. Sostegno alle Province quale concorso regionale all'attuazione di specifici programmi provinciali di carattere trasversale (articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003) - quote finalizzate .....	8
2.2.1. Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.....	8
2.2.2. Programma provinciale "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati".....	9
3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA .....	10
3.1 Sostegno ai comuni singoli quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003) - Quota indistinta .....	10
3.2 Sostegno ai Comuni e ad altri soggetti pubblici quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona distrettuali - quote finalizzate .....	10
3.2.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003" e art. 18 D.lgs 286/1998.....	10
3.2.2 Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere .....	11
3.2.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie .....	11
4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART.45 DELLA L.R. 2/03 .....	12
4.1 CONSOLIDAMENTO FONDO SOCIALE LOCALE .....	12
4.2 PROGRAMMA STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE .....	13
4.3 PROGETTI INNOVATIVI TERRITORIALI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO .....	13
5. PIANO PER LO SVILUPPO, LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI.....	14

## **ALLEGATO**

### **PROGRAMMA ANNUALE 2010: OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA L.R. N. 2/2003 IN ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE.**

#### **PREMESSA**

Il presente Programma finanzia la terza e ultima annualità della programmazione territoriale (Piani di zona per il benessere e la salute sociale 2009-2011), in attuazione del Piano Sociale e Sanitario regionale approvato con deliberazione di Assemblea legislativa n. 175/08.

Esso si pone, sia per contenuti che modalità attuative, in continuità con la programmazione 2009, le cui linee di indirizzo sono state approvate con DAL 265/2009; si raccorda inoltre con la programmazione del Fondo Sociale straordinario regionale istituito con la legge Finanziaria 2010 che, in particolare, ha consentito l'avvio del "Programma regionale per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità" nonché il sostegno agli interventi e ai servizi gestiti in forma associata dai comuni a livello di ambito distrettuale secondo le priorità individuate dai Piani di zona per la salute ed il benessere sociale.

Il quadro in cui si colloca il Programma è caratterizzato da un lato dal permanere della situazione di crisi economica e dalle pesanti ripercussioni sulle fasce di popolazioni più deboli anche al livello regionale, dall'altro da un cospicuo ridimensionamento delle risorse statali a disposizione per le politiche sociali.

Anche nel 2010 infatti si conferma la tendenza alla progressiva contrazione dei trasferimenti statali destinati alle politiche sociali, che impatta pesantemente sulla disponibilità complessiva delle risorse del Fondo sociale regionale. Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali infatti subisce, rispetto al 2009, una riduzione di oltre il 26%; la Regione, al fine di garantire continuità alla programmazione degli interventi e contenere almeno in parte la contrazione dei finanziamenti, ha provveduto ad uno stanziamento straordinario di 7 milioni di euro di risorse proprie, con l'approvazione della legge di assestamento di bilancio nel mese di Luglio.

Alla luce di ciò, pare importante sia consolidare le scelte e dare continuità agli interventi promossi in questi anni, sia dedicare una particolare attenzione alla tutela delle famiglie, soprattutto se con carichi di cura, in particolare genitoriali, in quanto particolarmente esposte a rischi di fragilità sociale ed economica.

Due quindi sono le scelte di fondo che caratterizzano il presente Programma.

La prima consiste nel garantire continuità di finanziamento al Fondo Sociale Locale, al fine di sostenere il processo di rafforzamento del sistema di governance locale, in particolare attraverso il riconoscimento della centralità del ruolo dell'ambito distrettuale nella programmazione e regolazione del sistema degli interventi sociali e sanitari. Per dare consistenza a questo Fondo verranno progressivamente destinate ad esso anche le risorse fino ad oggi assegnate ai singoli comuni come quota indistinta.

La seconda priorità è rappresentata dal finanziamento, nell'ambito del Fondo sociale locale, di un Programma straordinario a favore delle famiglie, finalizzato a far fronte all'impatto della crisi economica in particolare sulle famiglie numerose e sui nuclei

monogenitoriali, a cui si affianca un'azione di sostegno ad interventi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Gli interventi realizzati, anche di carattere sperimentale e innovativo, dovranno essere definiti nell'ambito del Programma Attuativo 2011, con l'obiettivo di garantirne una omogenea realizzazione e diffusione a livello distrettuale.

### OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 3.

Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale per l'anno 2010, è destinato, coerentemente alle indicazioni contenute nel Piano sociale e sanitario, a:

1. Sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla **promozione sociale e alle iniziative formative** (articolo 47, comma 2, lett. a) della L.R. n. 2/2003), cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **1.5%** sul totale del Fondo sociale regionale;
2. Sostegno alle **Province**, quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003 - cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **2%** sul totale del Fondo sociale regionale ed in particolare:
  - 2.1. Quota **indistinta**
  - 2.2. Quote finalizzate:
    - Programma provinciale per la promozione delle politiche di **tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza**
    - Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei **cittadini stranieri immigrati**
3. Sostegno ai Comuni singoli e ad altri soggetti pubblici, quale concorso regionale all'attuazione dei **Piani di zona**, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **21%** sul totale del Fondo sociale regionale, ed in particolare:
  - 3.1. Sostegno ai Comuni singoli, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003) - **quota indistinta**.
  - 3.2. Sostegno ai Comuni e ad altri soggetti pubblici, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona – quote finalizzate:
    - Interventi a favore delle **vittime di tratta e sfruttamento**
    - Interventi rivolti alle **persone sottoposte a limitazioni della libertà personale**
    - Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei **Centri per le famiglie**
4. Sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione, nell'ambito dei Piani di Zona, del **Fondo Sociale Locale** di cui all'art.45 della L.R. 2/03, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **41%** sul totale del Fondo sociale regionale;
5. Piano per lo sviluppo, la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei **servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni**, cui vengono destinate risorse in

una percentuale minima del **24%** sul totale del Fondo sociale regionale.

Per ciascuno degli ambiti di intervento sopra indicati vengono di seguito riportati gli obiettivi generali, i destinatari o le modalità per la loro individuazione, i criteri generali di riparto.

## 1. PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE

### *Obiettivi:*

- a) sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a emergenti bisogni sociali;
- b) contributi a programmi di intervento nazionali o di ambito comunitario;
- c) attivazione e promozione di iniziative di comunicazione sociale e convegnistiche, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario;
- d) promozione di iniziative sperimentali e dell'attività di documentazione a favore delle famiglie;
- e) attività di formazione, informazione, documentazione e consulenza sui temi della disabilità così come previsto anche all'articolo 11 della L.R. 29/97;
- f) promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in attuazione della L.R. 14/2008 e incentivazione alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile in attuazione della L.R. 10/2004 e s. m., anche in collegamento con le esperienze di servizio civile, ai sensi della L.R. 20/03;
- g) tutela e attività di contrasto alle forme di violenza e disagio, anche mediante sostegno ad iniziative formative, informative, di coordinamento e scambio nonché di supporto all'attività dei servizi, anche mediante gli esperti giuridici in diritto minorile, anche in attuazione della L.R. 14/2008;
- h) promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio solidale;
- i) promozione e sviluppo dei soggetti del Terzo Settore e degli organismi rappresentativi;
- j) avvio del percorso di istituzione del Centro regionale sulle discriminazioni e sostegno ad iniziative innovative per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati ai sensi della normativa regionale (L.R. 5/2004), anche in collegamento con le esperienze di servizio civile previste dalla L.R. 20/03;
- k) promozione e creazione di percorsi ed attività rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, sia internamente che esternamente alle carceri, ed ai soggetti in condizione di disagio;
- l) Iniziative per la qualificazione e l'innovazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- m) sostegno ad azioni formative, di scambio, coordinamento e monitoraggio sui temi della prevenzione del consumo di sostanze legali e illegali;
- n) monitoraggio e studio dell'attività di accoglienza della rete regionale delle case e dei centri antiviolenza e nuovi progetti sperimentali per la prevenzione della violenza intrafamiliare;

### *Destinatari:*

I soggetti individuati all'art. 47, comma 2 della L.R. 2/2003.

### *Criteri di ripartizione:*

La Giunta regionale provvederà all'individuazione dei destinatari o alla definizione delle procedure per l'individuazione degli stessi, nonché all'assegnazione delle risorse.

## 2. SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003)

### 2.1 Sostegno alle Province - Quota indistinta

#### *Obiettivi:*

- a) coordinamento e partecipazione alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto tecnico e informativo e attività di supporto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, ai sensi dell'art.2 comma 5 della L.R. 21/03;
- b) coordinamento, supporto e monitoraggio del processo di costituzione delle ASP, come previsto dalla legge regionale n. 2/03 e dalla deliberazione consiliare n. 623/04;
- c) implementazione e gestione dei sistemi informativi provinciali dei servizi sociali in raccordo con i sistemi informativi regionali;
- d) sviluppo del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a norma dell'art. 22, comma 1 bis, della L.R. n. 7/94 così come modificata dalla L.R. n. 6/97;
- e) gestione delle attività di competenza delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia in attuazione della L.R. n. 1/00 e successive modificazioni, della direttiva approvata con DCR n. 646/05 e di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34/98, della L.R. 2/03, della L.R.14/2008 e della DGR 846/2007;
- f) attuazione delle competenze della Provincia in materia di infanzia e adolescenza previste dalla L.R. 14/2008;
- g) sostegno alle attività dei costituiti Coordinamenti Provinciali degli Enti di Servizio Civile (CO.PR.E.S.C.), garantendo e verificando il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, con riferimento a quanto richiesto dalla L.R. 20 del 2003 relativamente a: 1) raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, anche mediante la predisposizione della programmazione provinciale del servizio civile in coerenza con i Piani di zona; 2) supporto logistico, economico e operativo alle attività dei CO.PR.E.S.C..

#### *Criteri di ripartizione:*

Le risorse destinate al presente punto saranno ripartite tra le Province sulla base della popolazione residente al 01/01/2010.

### 2.2. Sostegno alle Province quale concorso regionale all'attuazione di specifici programmi provinciali di carattere trasversale (articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003) - quote finalizzate

#### 2.2.1. Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza

Obiettivo del programma provinciale è conferire una proficua continuità alle iniziative promosse dalle Province già nei precedenti anni nelle seguenti aree:

- a) promozione e sviluppo delle politiche di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) promozione e sviluppo dell'affidamento familiare e qualificazione dell'accoglienza in comunità di bambini e ragazzi;

c) qualificazione e sostegno dei servizi, delle iniziative e degli interventi nell'ambito dell'adozione nazionale ed internazionale.

**Obiettivi:**

- contributo all'omogeneizzazione e qualificazione dell'offerta dei servizi, finalizzata al superamento degli squilibri territoriali e volta alla specializzazione degli interventi;
- formazione permanente degli operatori, formazione e supervisione delle équipes territoriali e centralizzate o di secondo livello, ai sensi dell'art. 18 L.R. 14/2008;
- individuazione e diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi sovradistrettuali e interprovinciali;
- raccordo con la pianificazione locale nell'attuazione e valutazione del programma provinciale;
- coordinamento dei diversi attori, istituzionali e non, che hanno competenze in materia di infanzia e adolescenza.

Il Programma viene predisposto con la collaborazione del Coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza, che ne supporta altresì l'attività di monitoraggio e di valutazione.

*Destinatari:* Amministrazioni provinciali.

*Criteri di ripartizione*

La ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- una quota verrà destinata in ugual misura a tutte le Province;
- la restante quota verrà suddivisa tra le Province in base alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale al 1/1/2010.

### 2.2.2. Programma provinciale "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati"

*Obiettivi:*

Integrare e sviluppare le attuali reti dei servizi, in un'ottica di qualificazione, di continuità e di progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli immigrati stranieri, da realizzare nell'ambito dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e privati.

La Giunta regionale individuerà alcune aree tematiche che per il loro carattere di sperimentabilità, specificità e per la natura sovradistrettuale richiedono una programmazione di ambito provinciale, al fine di assicurare una più adeguata progettazione e realizzazione degli interventi.

*Destinatari:*

le Amministrazioni provinciali

*Criteri di ripartizione:*

- popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche.

### 3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA

#### 3.1 Sostegno ai comuni singoli quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003) - Quota indistinta

*Obiettivi:*

Le risorse sono finalizzate a garantire il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione della rete dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari, sulla base delle priorità indicate nei Piani di Zona, nell'ambito degli obiettivi di benessere sociale e di settore declinati nel Piano Sociale e Sanitario.

Nel caso in cui le funzioni afferenti all'area delle politiche sociali siano esercitate da una forma associativa di cui all'art.16 della L.R. 2/03, su richiesta degli enti interessati le risorse spettanti ai singoli comuni potranno essere liquidate alla forma associativa.

*Destinatari:* Comuni e loro forme associative di cui all'art.16 della L.R. 2/03.

*Criteri di ripartizione:*

Le risorse saranno ripartite fra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- popolazione residente al 01/01/2010, pesata per fasce di età;
- numero dei Comuni facenti parte del distretto/zona;
- densità della popolazione;
- classificazione di Comune montano.

In ogni caso la quota spettante a ciascun Comune non potrà essere inferiore al 70% di quanto assegnato nell'anno 2009 per le medesime finalità.

#### 3.2 Sostegno ai Comuni e ad altri soggetti pubblici quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona distrettuali - quote finalizzate

##### 3.2.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003" e art. 18 D.lgs 286/1998

*Obiettivi:*

Interventi nell'ambito delle iniziative di lotta alla tratta, allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù attraverso il sostegno ai programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale previsti dall'art. 13 della Legge 228/2003 "Misure contro la tratta di persone" e dall'art.18 D.lgs 286/98 - TU sull'immigrazione.

*Destinatari:*

Le risorse sono destinate ai soggetti pubblici che fanno parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione di Consiglio regionale n. 497/2003.

*Criteri di ripartizione:*

La ripartizione delle risorse terrà conto dei fenomeni, accertati sulla base dei dati relativi agli interventi effettuati e delle indicazioni pervenute in sede di attuazione del progetto.

### 3.2.2 Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere

#### *Obiettivi:*

Realizzazione di interventi previsti:

- dalla legge regionale n.3 del 19 febbraio 2008 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”
- dal Protocollo d'Intesa fra il Ministero Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998

rispetto a:

- miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri
- sportello informativo per detenuti
- accoglienza e reinserimento sociale delle persone coinvolte in area penale, con particolare attenzione alle donne detenute e loro figli minori.

#### *Destinatari:*

I Comuni sede di carcere di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini.

#### *Criteri di ripartizione:*

La ripartizione delle risorse, il cui cofinanziamento e carico dei comuni sarà quantificato con l'atto di Giunta regionale, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori:

- popolazione detenuta;
- popolazione detenuta straniera;
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio.

### 3.2.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie

#### *Obiettivi:*

- sostenere le responsabilità genitoriali tramite: consulenze educative, counselling genitoriale, mediazione familiare, promozione e supporto alle esperienze di affidamento familiare e adozione, sostegno alle reti sociali e solidaristiche tra famiglie (gruppi di auto e mutuo aiuto), anche rafforzando l'area informativa dedicata alle famiglie;
- monitorare e valorizzare il funzionamento e l'operatività di nuovi Centri per le famiglie anche in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale;
- sostenere l'incremento degli orari di apertura di sportello al pubblico;
- consolidare l'attività di funzionamento dei Centri già attivi, anche realizzando azioni di qualificazione e continuità del personale e dei coordinatori e promuoverne l'attività di documentazione e di aggiornamento;
- valorizzare la cultura e le modalità di collaborazione instauratesi con i consultori e i servizi territoriali;
- realizzare nuove sperimentazioni per il sostegno alla genitorialità.

*Destinatari:*

Accedono ai contributi i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 2/03, sede di centri per le famiglie già funzionanti e di quelli di nuova apertura, come definiti dalla normativa regionale.

*Criteri di riparto:*

La Giunta regionale provvederà, con propri atti formali, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi.

In particolare per quanto riguarda le risorse destinate al consolidamento dei Centri già attivi, il riparto avverrà in base ai seguenti indicatori:

- § popolazione residente minorile
- § caratteristiche di funzionamento dei Centri

4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART.45 DELLA L.R. 2/03

4.1 CONSOLIDAMENTO FONDO SOCIALE LOCALE

*Obiettivi:*

Il Fondo sociale locale su base distrettuale di cui all'art.45 della L.R. 2/03 finanzia, in continuità con la programmazione 2008 e 2009, gli interventi e i servizi gestiti in forma associata dai Comuni sulla base delle priorità di intervento individuate dal Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e dal Programma Attuativo Annuale.

La Giunta regionale, nell'ambito degli obiettivi individuati nel Piano Sociale e Sanitario, quantifica le risorse destinate al Fondo sociale locale, declina le azioni da sviluppare in via prioritaria in ciascun ambito distrettuale e definisce percentuali minime di spesa da garantire nell'ambito delle risorse assegnate, in riferimento a ciascuna delle seguenti aree:

- Infanzia e adolescenza
- Giovani
- Immigrati stranieri
- povertà ed esclusione sociale

Il Fondo sociale locale dovrà altresì finanziare i seguenti interventi:

- Promozione e sviluppo dello Sportello sociale, in attuazione delle linee guida di cui alla DGR 432/08;
- Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 L.R. 29/97;
- Sviluppo e consolidamento degli Uffici di piano.

*Destinatari:* Comune o altro Ente capofila dell'ambito distrettuale tra quelli individuati dall'art.16 della L.R. 2/03.

*Criteri di ripartizione:*

Le risorse saranno ripartite sulla base popolazione residente al 01/01/2010, pesata per fasce di età.

## 4.2 PROGRAMMA STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE

Obiettivi:

Anche in considerazione del pesante impatto della crisi economica sulla comunità regionale, ed in particolare sulle famiglie che sostengono responsabilità di cura nei confronti dei figli, ad integrazione delle risorse destinate alle finalità di cui al precedente punto 4.1, con il presente programma viene destinato al Fondo sociale locale un ulteriore stanziamento straordinario per il perseguimento del seguente obiettivo:

- § sostegno alle famiglie con figli e ai nuclei monogenitoriali sia attraverso la determinazione di agevolazioni tariffarie sia attraverso l'erogazione di contributi, in relazione al numero dei figli e alla condizione economica del nucleo.

Gli interventi attuativi dovranno essere definiti in modo omogeneo a livello di ambito distrettuale.

L'obiettivo di cui sopra si realizza anche in attuazione di quanto previsto dall'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 7 ottobre 2010 in merito al riparto di quota parte del Fondo per le politiche della famiglia destinata a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali, ed in particolare a favore di "altri interventi a favore delle famiglie".

*Destinatari:* Comune o altro Ente capofila dell'ambito distrettuale tra quelli individuati dall'art.16 della L.R. 2/03.

*Criteri di ripartizione:*

Le risorse saranno ripartite in base alla popolazione minorile residente al 1/01/2010.

## 4.3 PROGETTI INNOVATIVI TERRITORIALI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Gli obiettivi di cui al presente punto si realizzano anche in attuazione di quanto previsto dall'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 29 Aprile 2010 in merito al riparto di quota parte del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinata alle regioni per il finanziamento di "un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

Obiettivi:

- § Sostegno a interventi per l'accoglienza prolungata presso i servizi educativi e le scuole e organizzazione di attività nei tempi pomeridiani extra-scuola;
- § Azioni e interventi per il sostegno alla genitorialità nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro;
- § Altri interventi territoriali conciliativi, in sintonia con lo spirito dell'Intesa di cui sopra.

*Destinatari:* Comune o altro Ente capofila dell'ambito distrettuale tra quelli individuati dall'art.16 della L.R. 2/03.

*Criteri di ripartizione:*

Le risorse, che integrano il Fondo Sociale Locale di ambito distrettuale, sono ripartite con atto di Giunta regionale in base ai seguenti criteri:

- § popolazione minorile residente al 1/01/2010
- § popolazione femminile occupata.

**5. PIANO PER LO SVILUPPO, LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI**

Obiettivi:

- aumentare e sostenere l'offerta dei servizi socio-educativi sul territorio regionale al fine di rispondere alle domande delle famiglie e di ridurre le liste d'attesa;
- sostenere e qualificare il funzionamento dei servizi socio-educativi (nidi, servizi integrativi, servizi sperimentali) all'interno di ogni territorio provinciale.
- dare attuazione:
  - a quanto previsto dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 29 Aprile 2010 in merito al riparto di quota parte del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinata alle regioni per il finanziamento di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  - a quanto previsto dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 7 ottobre 2010 in merito in merito alla quota del Fondo per le politiche per la famiglia destinata a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali, ed in particolare a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Destinatari: le Amministrazioni provinciali.

Criteri di ripartizione:

Le risorse sono ripartite dalla Giunta regionale con propri atti formali sulla base dei criteri indicati nella deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 202 del 03/12/2008.